

**TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SEZIONE IMMOBILIARE**

Il G.E., dott.ssa Sara Serrettiello,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/10/2023,
letta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. xx/2023 R.G.E. avanzata dalla **SOCIETA'** che spiegava opposizione, ex art. 615 II comma c.p.c., onde richiedere che si accertasse: "1) che la Banca resistente ha assunto un comportamento "*contra legem*", ovvero contrario alle regole di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto, così come nella fase preliminare che in quella dell'interpretazione del medesimo, unitamente al riscontro delle ulteriori criticità ed illegittimità protestate, in particolare la indeterminatezza ed indeterminabilità del TAEG e comunque la sua difforme applicazione, ovvero la mancata univoca determinazione dei tassi, l'incompletezza del piano di ammortamento; 2) la nullità del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore e di conseguenza dichiarare il prestito a titolo gratuito; 3) la nullità della clausola contrattuale determinativa degli interessi ed in applicazione della sanzione di cui all'art. 117, comma 6 e 7, TUB, nonché in ragione dell'elaborato peritale depositato, dichiarare che il residuo del capitale dovuto dalla ricorrente alla data di passaggio in sofferenza del 31.03.202 è di €.103.757,02 S.E.& O., al netto della somma di €. 24.939,68, quale differenza tra gli interessi applicata dalla Banca e quelli ex art. 117 TUB, nonché della somma di €. 3.012,83, per interessi moratori non dovuti, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e dei rapporti dare-avere inter partes; b) Condannare la Banca resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni in favore della ricorrente, anche ex art. 2043 c.c., nella misura che verrà all'uopo ritenuta di giustizia, eventualmente anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; c) In via subordinata, in applicazione della normativa di cui all'art. 117 comma 7 lettera a) TUB, in base al quale il saldo dovuto va rielaborato secondo il tasso minimo dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o se, più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione e rideterminazione, secondo giustizia, del piano di ammortamento e dei rapporti dare-avere inter partes; d) condannare, infine, l'Istituto di Credito resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario";
vista la memoria difensiva depositata dalla creditrice intervenuta, **BANCA**, la quale, confutando punto per punto le asserzioni della ricorrente, instava affinché il G.E.: "1. Rigetti l'istanza di sospensione per i motivi esposti, non ricorrendo i gravi motivi né il fumus boni iuris ed il periculum in mora, non avendo peraltro neanche negato l'an del credito che la Banca vanta nei confronti della debitrice esecutata; 2. Rigetti la domanda poiché inammissibile e totalmente infondata in fatto e diritto, come ampiamente dimostrato con il presente atto; 3. Condanni parte opponente al pagamento delle spese e dei compensi della presente fase cautelare.", espone quanto segue.

La ricorrente proponeva opposizione all'esecuzione, chiedendone la sospensione sulla base dei seguenti motivi: A) indicazione di un TAEG/ISC difforme da quello applicato ed assoluta incertezza del credito; B) applicazione di un piano di ammortamento alla "francese" che genera, nel caso di specie, un fenomeno di capitalizzazione di interessi su interessi (anatocismo); C) in subordine, le clausole del contratto determinative degli interessi sono nulle perché in violazione dei principi di correttezza, buona fede e per la carenza di trasparenza contrattuale, sono altresì indeterminabili nell'oggetto, con diritto al risarcimento del danno da parte della ricorrente.

Occorre, preliminarmente, rammentare che il giudice dell'esecuzione, a seguito dell'opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., ha il potere di sospendere, su istanza di parte, il processo esecutivo al ricorrere del presupposto dei "gravi motivi" (art. 624 c.p.c.).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'accertamento della sussistenza dei "gravi motivi", richiesto dalla norma in parola ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva - di matrice intrinsecamente cautelare - si traduce nel riscontro dei requisiti del fumus boni iuris, da intendersi quale verosimile fondatezza dell'opposizione spiegata dal debitore, sebbene delibata sulla base di una valutazione a cognizione sommaria, e del periculum in mora, da intendersi quale danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione del titolo che, di per sé, è destinata ad invadere la sfera patrimoniale dell'esecutato.

Più nel dettaglio, si osserva che il diritto del creditore a soddisfare (in sede esecutiva) coattivamente il proprio credito, in caso di inadempimento del debitore, gode di una tutela assoluta e la sua realizzazione può essere sospesa solo sulla base di elementi o questioni di diritto che fanno ritenere verosimile il venir meno della pretesa azionata, essendo preclusa al giudice dell'esecuzione una valutazione di bilanciamento degli interessi che prescindano dal fumus dei vizi rilevati (ex multis, Tribunale Bologna, 07/04/2006).

Pertanto, l'accertamento della sussistenza dei gravi motivi indicati dall'art. 624 c.p.c. richiede, essenzialmente, l'esercizio di un'analisi prognostica circa la fondatezza del diritto invocato dall'istante, con esclusivo riferimento al fumus di fondatezza dell'opposizione, e non anche al periculum in mora, di per sé insito nello stesso svolgimento del processo esecutivo (v. Tribunale Milano, sez. III, 10/09/2020); in particolare, va considerato che non è rilevante il riscontro di un più o meno grave pregiudizio che l'esecuzione possa arrecare all'esecutato affinché l'organo giudicante operi la scelta in merito al sospendere o meno la procedura. In altri termini, qualora fosse ragionevolmente ipotizzabile il futuro rigetto dell'opposizione, il pregiudizio del debitore sarebbe secundum jus e, quindi, giuridicamente irrilevante. Tale assunto trova, tra l'altro, un'indiretta conferma testuale nell'art. 615, comma 1, c.p.c., il quale - al pari dell'art. 624 c.p.c. - non subordina la sospensione ivi prevista al riscontro di un pregiudizio irreparabile.

Orbene, nel caso di specie, avuto riguardo alla particolare natura dell'opposizione, una delibazione delle contrapposte tesi lascia apprezzare (sulla base di una valutazione sommaria che questa sede impone e facendo salvo il naturale approfondimento da effettuare nella successiva fase di merito) una scarsa fondatezza delle ragioni addotte dalla parte opponente per ottenere la sospensione della procedura de qua.

Giova, in primis, chiarire che la questione sottoposta all'attenzione del Giudice, infatti, non afferisce all'esistenza del credito precettato ma, principalmente, al suo quantum, da accertarsi in sede di merito. Viene, difatti, inizialmente lamentato il fatto che nel contratto di mutuo sottoscritto con la banca resistente sia stato dichiarato un indicatore sintetico di costo inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, con conseguente indeterminatezza del contratto e violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e di correttezza e nullità parziale della clausola relativa alla determinazione degli interessi.

Sul punto si osserva che l'Indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore è stato introdotto nel nostro ordinamento, per la prima volta, dalla Deliberazione del CICR n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017).

Invero, l'art. 117 comma 6 TUB sanziona con la nullità le sole clausole contrattuali che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Pertanto, l'asserita errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto da parte debitrice. Né tanto meno risulta applicabile il comma 7 del medesimo art. 117 TUB, che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi, la cui esistenza e validità nel caso di specie non è messa in discussione (Trib. Roma, ordinanza 19/04/2017).

A ciò si aggiunga che la sanzione dell'invalidità è stata prevista dal legislatore solo per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle. È quindi evidente che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità

la difformità tra ISC e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6 TUB. Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB e, pertanto, se ne deve dedurre che, a norma di detto ultimo articolo, l'erronea indicazione dell'ISC non determini nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito. La violazione di tale obbligo di trasparenza – che comunque in questa sede non viene accertata – non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata quale fonte di responsabilità contrattuale della banca resistente (Trib. Milano sent. 10832 del 26/10/2017; Trib. Bologna Sez. IV, Sent., 28/06/2016).

Quanto, poi, piano di ammortamento alla “francese” che genererebbe, nel caso di specie, esso, come ritenuto da buona parte della giurisprudenza di merito, non determina alcun effetto anatocistico, in quanto gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata; gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ossia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente (cfr, tra tante, in *Deiure.it*, Trib. Palermo, 10.8.2021, n. 3310; Trib. Roma, 18.1.2021; Tribunale L'Aquila, 17.5.2021, n. 334; Corte di Appello Napoli, 19.2.2020, n. 772).

Quindi la prevalente giurisprudenza di merito appare attestata nel senso di escludere che l'ammortamento alla francese (ricorrente nel mutuo per cui è causa) sia da considerarsi illegittimo in quanto produttivo di anatocismo; inoltre, nei mutui in cui siano espressamente indicati e accettati mediante sottoscrizione l'importo mutuato, i periodi di pagamento, il numero complessivo delle rate costanti, il tasso e il piano di ammortamento, l'applicazione dell'interesse composto non può condurre ad una pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1284 c.c.. (ben vero, al contraente al momento della stipula sono resi disponibili e noti tutti gli elementi che consentono di comprendere i termini dell'operazione).

Calando le suesposte argomentazioni al caso che ci occupa, risulta evidente che la spiegata opposizione, all'esito della valutazione sommaria che questa sede impone, non può trovare accoglimento e, per l'effetto, non può indurre Questo G.E. a sospendere l'esecuzione che ci occupa; le contestazioni mosse dall'opponente non sono in grado di paralizzare l'esecuzione: difatti, l'istanza di sospensione non può trovare accoglimento nella misura in cui la **SOCIETA'** si limita, in buona sostanza, a contestare il quantum debeatur, ma non anche l'an e, in ogni caso, non deduce alcun fatto estintivo successivo alla formazione del titolo idoneo a paralizzarne l'efficacia esecutiva.

Invero, laddove il credito dell'opposta fosse rideterminato, nella sede del giudizio di merito e previo svolgimento di attività istruttoria finalizzata alla verifica della fondatezza delle doglianze sollevate dall'opponente, residuerebbe comunque il diritto del creditore a vedersi soddisfare in sede esecutiva per quanto ancora risultante dovutogli. Infine, giova osservare, in merito alla produzione in udienza dell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. di questione inerente i medesimi motivi per cui vi è opposizione, che la pronuncia che si avrà a chiarimento della questione proposta, si applicherà al caso cui inerisce, andando ad orientare e consolidare tutti i giudizi e le decisioni future. Per cui, allo stato, la circostanza relativa alla rappresentata rimessione, non può rilevare in alcun modo nel caso in esame.

In ordine al regime delle spese della presente fase a cognizione sommaria, va detto che le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (tenuto conto del credito per cui si è agito - € 174.479,22) ed alla sua complessità, con applicazione delle tariffe di cui al D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Rilevata l'assenza di attività istruttoria e della fase decisoria, sussistono valide ragioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per liquidare i compensi professionali limitatamente alla fase di studio della controversia nonché alla fase introduttiva del giudizio, secondo i valori minimi dello scaglione ricompreso tra € 52.001,00 e 260.000,00.

P.Q.M.

1. rigetta l'istanza di sospensione della procedura;
2. condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali della presente fase di opposizione che si liquidano in euro 2.090,00 (€ 1.276,00 per la fase di studio ed € 846,00 per la fase introduttiva) oltre rimborso per spese forfetarie pari al 15% del compenso liquidato, C.P.A. e IVA, come per legge;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

3. assegna il termine perentorio di 60 giorni per l'istaurazione del giudizio di merito previa iscrizione della causa a ruolo a cura della parte interessata nel rispetto dei termini a comparire previsti dall'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Si comunichi.

Salerno, 7 novembre 2022

Il Giudice dell'esecuzione
Dott.ssa Sara SERRETIELLO

EX PARTE

EX PARTE